

## INFORMATIVA

### La mediazione delegata dal Giudice

In caso di mediazione delegata dal giudice, l'orientamento attuale del Tribunale è il seguente.

Affinché l'ordine del giudice di **mediazione delegata** possa ritenersi correttamente eseguito (e la condizione di procedibilità verificata) è necessario che la mediazione si svolga con la **presenza personale delle parti** e che vi sia la **prova che la mediazione sia stata effettivamente svolta**, non essendo sufficiente lo svolgimento del solo primo incontro, utile all'acquisizione del consenso.

Pertanto, nel caso di mediazione delegata non si è più in presenza di un mero invito a presentare una domanda di mediazione che il giudice può rivolgere alle parti, ma di un obbligo che rende il **tentativo di mediazione una condizione di procedibilità della domanda giudiziaria**.

La mediazione delegata è destinata ad operare sia in primo grado che in appello, ma soprattutto con riferimento sia a controversie per le quali è già previsto il tentativo di mediazione (e magari è stato già inutilmente esperito), sia a controversie per le quali la legge non ha previsto la condizione di procedibilità di cui al comma 1 bis, D.L.gs. n. 28/2010.

In sostanza, quindi, si tratta di una nuova opportunità per le parti e per i giudici di dirimere la controversia in corso fuori dalle aule giudiziarie.

In sintesi:

1. le **parti** devono partecipare **personalmente** all'incontro di mediazione;
2. l'**incontro** di mediazione **non può e non deve limitarsi alla sola prima sessione di acquisizione del consenso**, ma deve esserci prova che le parti abbiano effettivamente tentato di addivenire ad un accordo;
3. in caso di mancata partecipazione delle parti e/o di effettuazione solo del primo incontro volto all'acquisizione del consenso, la **condizione di procedibilità non può considerarsi avverata**.

Il Tribunale ha ritenuto che considerare osservato l'ordine del giudice nel momento in cui i difensori si siano recati dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione (chiarimenti per i quali i regolamenti degli organismi prevedono tutti un tempo molto limitato), possano dichiarare il rifiuto di procedere oltre, appare una conclusione irrazionale e inaccettabile.

A sostegno di tale affermazione chiarisce che:

- a. i **difensori** sono **mediatori di diritto**, già conoscono la mediazione e le sue finalità. Non ha senso, quindi, imporre l'incontro tra i soli difensori e il mediatore solo in vista di un'informativa;
- b. la **natura della mediazione esige che siano presenti di persona anche le parti**: l'istituto mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. L'assenza delle parti, rappresentate dai soli difensori, dà vita ad altro sistema di soluzione dei conflitti, che può avere la sua utilità, ma non può considerarsi mediazione;
- c. **non si possono allungare i tempi di un processo se non giustificando la dilazione solo quando una mediazione sia effettivamente svolta e vi sia stata data un'effettiva chance di raggiungimento dell'accordo alle parti. Pertanto, occorre che sia svolta una vera e propria sessione di mediazione.**